



NO 2803/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Qu
Oggetto

Dott. ANTONIO GRECO - Presidente -

Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -

ANTONIO
Dott. - Consigliere -
FRANCESCO ESPOSITO

Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI - Rcl. Consigliere -

ICI IMU
ACCERTAMENTO

Ud. 08/11/2018 - CC

R.G.N. 25680/2017
Rom 2803
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25680-2017 proposto da:

... in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGLIENA
10, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MINEO, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO
SPATOCCO;

- *ricorrenti* -

contro

COMUNE DI PONTASSIEVE, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATTANZIO 66, presso lo
studio dell'avvocato MARIO ESPOSITO, rappresentato e difeso
dall'avvocato LUCA BONGIOVANNI;

- *controricorrenti* -

Luca Solaini

10037

avverso la sentenza n. 1368/1/2017 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
30/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 25680/17

Ragioni della decisione

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, nei cui confronti il
comune di Pontassieve ha resistito con controricorso, la società
ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Toscana, relativa a
tre avvisi d'accertamento ICI per il 2009 per una numerosa serie di
fabbricati aventi caratteristiche rurali, identificabili come annessi o
pertinenze della fattoria agricola ricorrente (alcuni originariamente
iscritti al catasto terreni, altri già iscritti al catasto fabbricati, e due
fabbricati, mai accatastati in precedenza e oggetto d'individuazione
d'ufficio con attribuzione di rendita presunta, cd. "immobili
fantasma").

Con un primo motivo, la società ricorrente deduce il vizio di
violazione di legge, in particolare, dell'art. 2 comma 5 ter del D.L. n.
102/13, convertito con legge n. 124/13, dell'art. 7 comma 2 bis del
D.L. n. 70/11, convertito con legge n. 106/11, dell'art. 13 commi 14 e
14 bis del D.L. n. 201/11 convertito con legge n. 214/11, del DM
14.9.2012, dell'art. 9 comma 3 e 3 bis del D. n. 577/93 convertito
nella legge n. 133 del 1994 e successive modificazioni, del Decreto del
Ministero dell'Economia e Finanze 26.7.12 e dell'art. 2135 c.c., in
quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano ritenuto
inapplicabile il beneficio d'imposta, per insussistenza del requisito della
ruralità che era, invece, incontestato e risalente, non sussistendo,
pertanto, il presupposto impositivo con diritto all'esenzione fiscale.



Con un secondo motivo, con rubrica sostanzialmente analoga al primo motivo, la società ricorrente lamenta che, erroneamente, i giudici d'appello avevano ritenuto che i termini per presentare la domanda di ruralità con efficacia retroattiva fossero perentori, e che pertanto, vi fosse nella specie, preclusione al beneficio fiscale, in quanto la dichiarazione di ruralità era intervenuta fuori termine.

Con un terzo motivo, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 13 del d.lgs. n. 472/97, dell'art. 53 Cost., nonché dell'art. 2 comma 5 ter del D.L. n. 102/13, convertito con legge n. 124/13, dell'art. 7 comma 2 bis del D.L. n. 70/11, convertito con legge n. 106/11, dell'art. 13 commi 14 e 14 bis del D.L. n. 201/11 convertito con legge n. 214/11, del DM 14.9.2012, dell'art. 9 comma 3 e 3 bis del D.L. n. 577/93 convertito nella legge n. 133 del 1994 e successive modificazioni, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 26.7.12, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello non hanno ritenuto operante l'istituto del "ravvedimento operoso" al fine di poter accedere all'esenzione fiscale richiesta, per gli immobili oggetto di controversia.

I primi due motivi che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi sono infondati.

Va in primo luogo, qui ribadito l'orientamento di legittimità in tema di Ici dei fabbricati rurali, largamente prevalente, secondo cui: - per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicché l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all'imposta, ai sensi del

D.L. n. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a); - per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato; - allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'Ici.

Questo è l'orientamento fissato dalla sentenza SSUU n. 18565/09.

Tuttavia, vanno evidenziati, quale *ius superveniens*, i seguenti disposti che hanno incidenza per l'esito della presente controversia: 1) il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , che, all'art. 7, comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994 , e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"; 2) dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 , che ha quindi previsto, all'art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011 , producessero "gli effetti previsti



in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo"; 3) il D.M. Economia e Finanze 26 luglio 2012, che ha stabilito, all'art. 1, che "Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e art. 2 Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralità"; 4) dal D.L. n. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all'art. 2, comma 5 ter, che ha stabilito che "ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".

Nel caso di specie, risulta pacifico che per tutti i fabbricati in questione (alcuni originariamente iscritti al catasto terreni, altri già iscritti al

Luca Felici

catasto fabbricati, e due fabbricati, mai accatastati in precedenza e individuati d'ufficio con attribuzione di rendita presunta, cd. "immobili fantasma"), nell'anno di riferimento 2009 oggetto di controversia, la variazione catastale presentata dalla società ricorrente non aveva i requisiti e il contenuto necessari per ottenere l'efficacia retroattiva richiesta, in quanto, per tutti gli immobili, la domanda è stata presentata successivamente al decorso del termine di cui alla disciplina dettata dal d. l. n. 70/2011 che è rimasta in vigore attraverso successivi interventi dal 13.7.11 al 30.9.12. La normativa di cui al d.l. n. 70 del 2011 non trova pertanto applicazione nel caso di specie (v. Cass. 23015/2016 – non massimata – in particolare, p. 6, relativamente, all'ipotesi di domanda presentata prima del periodo di vigenza del D.L. n. 70/11 e delle successive integrazioni e proroghe, ma vedi anche, Cass. 26505/17, in un caso in cui la richiesta di ruralità è stata presentata dopo il 30.9.12, in particolare, il 5.12.13, e v. anche Cass. n. 12659/17).

Ciò è conforme agli ultimi orientamenti giurisprudenziali "aggiornati" alla normativa sopra indicata: "In tema d'ICI, le variazioni della categoria catastale ex art. 7, comma 2 bis, del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011, producono effetti, ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, in virtù della norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 5 ter, del d.l. n.102 del 2013, convertito in legge n. 124 del 2013" (Cass. ord. n. 24366/16, 24020/15, ma vedi anche Cass. nn. 23015/16, 13762/16, 13763/16,10467/16).

Il terzo motivo di censura è palesemente infondato, in quanto, l'unico effetto del "ravvedimento operoso" è la riduzione delle sanzioni per determinati inadempimenti o irregolarità fiscali e non può comportare

ulteriori benefici non previsti dall'art. 13 del d.lgs. n. 472/92 ma contemplati da norme di esenzione fiscale le quali per loro natura sono eccezionali e distretta interpretazione.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a pagare al comune di Pontassieve, in persona del Sindaco in carica, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di € 2.300,00, oltre € 200,00 per spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.

Così deciso il Roma, alla camera di consiglio del 8.11.2018

Il Presidente

Dott. Antonio Greco



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0001 01 GEN. 2019

Il Tribunale di Pontassieve

